

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

Definizioni

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Patto per i giovani: vedi quanto riportato in calce.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulta limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

PATTO PER I GIOVANI

tra
ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici), Associazioni dei Consumatori, Polizia Stradale; con adesione delle
compagnie di assicurazione.

DECALOGO COMPORTAMENTALE

"Le 10 principali regole che salvano la vita alla guida dei veicoli"

1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e allaccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo.
2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fai guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.
3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psico-fisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su se stessi e sugli altri. Non farlo.
4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.
5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al telefono, fermati.
6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare.
7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.
8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.
9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.
10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni di pericolo. Dillo anche agli "altri".

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)**NORME GENERALI****Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto**

A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2008 al 31/12/2009) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2008 al 31/12/2008) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2009).

Salvo quanto previsto dal successivo *articolo 3 "Adeguamento del premio" della presente Sezione Norme Generali*, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la polizza è tacitamente rinnovata per una durata pari ad un ulteriore anno (12 mesi continuativi).

La polizza emessa in sostituzione per il periodo residuo di altra di durata annuale non si considera mai inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal presente articolo al comma precedente.

Articolo 2 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sia indicata la data del pagamento e che indichi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al contraente stesso la facoltà di liberarsi, purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Nei casi di smarrimento o sottrazione il Contraente può ottenere un duplicato dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e contrassegno) presentando un'autocertificazione di quanto accaduto all'agenzia che amministra il contratto.

Articolo 3 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni del nuovo premio sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della sua scadenza.

Se, entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza del contratto, il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio, oppure senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza, fatto salvo quanto previsto dal precedente *articolo 2 "Pagamento del premio" della presente Sezione Norme Generali*.

Al fine di consentire al contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 4 - Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

La vendita del veicolo, o la sua consegna in conto vendita determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il venditore può chiedere che la polizza stipulata a copertura del veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita,
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Se la vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, il contraente deve comunicarlo immediatamente all'Impresa, la quale, previa restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - prende atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno in cui vengono consegnati i documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - e copia dell'atto di vendita, o altro documento a comprova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

La restituzione del premio opera anche nel caso di vendita, o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto; ciò, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata - anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

In tutti i casi l'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 5 - Risoluzione del contratto per furto o rapina del veicolo

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

Il contraente deve comunicare all'Impresa il furto o la rapina del veicolo, fornendo copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto corrisposto e non usufruito dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.

Articolo 6 - Demolizione del veicolo

Il contraente deve comunicare all'Impresa la demolizione del veicolo fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente i documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo demolito.

La polizza si risolve e l'Impresa restituisce il premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno di restituzione dei predetti documenti.

La restituzione del premio opera anche nel caso di demolizione successiva alla sospensione del contratto. In questo caso, viene rimborsato il premio netto pagato e non fruito, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata - anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

L'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 7 - Distruzione o esportazione definitiva del veicolo

Il contraente deve comunicare all'Impresa la cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, fornendo attestazione del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La polizza si risolve e l'Impresa restituisce il premio netto corrisposto e non usufruito dal giorno di restituzione dei predetti documenti.

L'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 8 - Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto**a) Sospensione**

Il contraente può richiedere la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto restituendo all'Impresa i documenti assicurativi quali il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.

La sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti e avviene tramite l'emissione di apposita appendice sottoscritta dal contraente.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata di almeno 3 mesi; qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi deve essere proporzionalmente integrata fino a raggiungere 3 mesi.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore ai 3 mesi, rimane anche sospeso e non ha effetti:

- il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri;

Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

Se la sospensione è durata meno di 3 mesi, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione versata al momento della richiesta della sospensione.

La sospensione non è prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

b) Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché del medesimo tipo e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto una durata inferiore a 3 mesi.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa in vigore alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione;
- del costo fisso pari al 15% del premio annuo netto RCA vigente sul contratto sospeso (clausola valida solo per ciclomotori e motocicli uso privato, trascorsi 3 mesi dalla data di sospensione).

Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.

Articolo 9 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma, Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)



In caso contrario l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Articolo 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che aggravano il rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

FAAC SIMILE

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)**SISTEMA DI COPERTURE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMOBILISTICA**

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto si impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi in aree pubbliche e private dalla circolazione del veicolo assicurato, con esclusione delle aree civili e militari riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili.

ESTENSIONI prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria

- **veicoli adibiti a scuola guida**
l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida;
- **danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico**
l'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;
- **carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo**
l'Impresa copre la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi, mentre sono considerati terzi le persone trasportate;
- **responsabilità civile dei trasportati**
l'Impresa assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- **responsabilità Civile per fatto di figli minori**
l'Impresa assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (Art. 2048 Codice Civile, primo comma).
- **soccorso vittime della strada**
l'Impresa risponde, fino a concorrenza di € 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.
- **ricorso terzi da incendio**: la Garanzia è estesa, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Articolo 2 - Forma di copertura - clausola "Patto per i giovani"**a. "GUIDA ESCLUSIVA"**

Il contratto è stipulato nella forma "Guida Esclusiva" che prevede l'abilitazione alla guida di un solo conducente identificato al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia può essere pattuita ed opera se:

- l'intestatario del contratto (contraente) ed il proprietario del veicolo sono la medesima persona;
- alla guida del veicolo vi è il proprietario-contraente escluso qualsiasi altro conducente.

Se sia accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona diversa dal contraente-proprietario individuato quale unico conducente abilitato, l'Impresa - fermo il risarcimento ai terzi danneggiati - eserciterà il diritto di rivalsa fino al limite massimo di € 10.000,00. Tale limite di rivalsa si riduce a € 5.000,00 al compimento del 27° anno di età del proprietario/contraente.

Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato qualora al momento del sinistro venisse accertato che l'utilizzo del veicolo - anche da parte di conducente non abilitato - fosse dovuto al caso di comprovata necessità ed urgenza.

b. Clausola "PATTO PER I GIOVANI"

Per aderire al presente contratto è necessario il rispetto delle seguenti condizioni preliminari:

- **coincidenza fra contraente e proprietario**: l'intestatario del contratto (contraente) deve essere anche il proprietario del veicolo da assicurare e deve avere un'età compresa fra i 18 e i 26 anni. Sono, quindi, esclusi soggetti che non rientrino in queste caratteristiche.
- **tipologia del veicolo da assicurare**: il presente contratto è riservato ad autovetture ad uso privato, o autoveicoli a queste equiparabili quali veicoli adibiti ad uso promiscuo o fuoristrada omologati come autovetture: veicoli di tipologia diversa non possono essere assicurati.
- **classe di ingresso**: questa forma di assicurazione non consente l'applicazione della classe agevolata prevista in caso di veicolo aggiuntivo, ovvero di assegnare il contratto alla classe di merito derivante dall'ultimo attestato conseguito a fronte di altra autovettura assicurata con altro contratto regolarmente in corso. In questo caso l'assicurato può scegliere altro prodotto RCA offerto dall'Impresa.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

Sul contratto deve essere espressamente richiamata la clausola "Patto per i giovani" che permette di usufruire della specifica tariffa RCA prevista per questo prodotto.

Quando l'assicurato compie 27 anni e, più precisamente, in occasione della prima scadenza annua successiva a tale evento, la predetta clausola, anche se ancora presente sul contratto, perde di validità e quest'ultimo si rinnova nel seguente modo:

- applicazione della normale tariffa RCA in vigore al momento del rinnovo del contratto con revoca, quindi, degli eventuali sconti previsti dal prodotto Patto per i giovani;
- riduzione del 50% (da € 10.000 a € 5.000) del diritto di rivalsa a favore dell'Impresa, in caso di mancato rispetto della disciplina prevista riguardo all'istituto "GUIDA ESCLUSIVA" (in tal senso vedi punto a) "Guida Esclusiva" ed il successivo articolo 3 "Esclusioni e Rivalsa").

In qualsiasi momento della validità del contratto l'assicurato può richiederne la sostituzione e, ferma la formula tariffaria originaria optare per altro prodotto RCA offerto dall'Impresa.

Articolo 3 - Esclusioni e rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- conducente - responsabile di incidente con danni alle persone - sanzionato ai sensi dell'articolo 189, sesto comma, del Nuovo Codice della Strada per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali
- circolazione del veicolo assicurato in aree civili e militari riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili.

Per la forma di copertura "GUIDA ESCLUSIVA" l'Impresa - accertato che al momento del sinistro alla guida del veicolo vi era persona diversa dal contraente/proprietario - eserciterà il diritto di rivalsa nel seguente modo:

- fino al limite massimo di € 10.000,00 se l'età del proprietario/contraente è inferiore o uguale a 26 anni di età;
- fino al limite massimo di € 5.000,00 a decorrere dal compimento del 27° anno di età del proprietario/contraente.

L'Impresa non attiverà l'azione di rivalsa prevista se:

- il veicolo è condotto da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del contraente;
- il veicolo è utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Cosa può assicurare in più

(condizioni particolari valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Articolo 4 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa consegna al contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, è stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi si intendono:
 - i sinistri pagati, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria, con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
 - sinistri riservati persone e riservati cose: indicazione prevista per le sole annualità antecedenti al 2° semestre del 2007;
- la firma dell'assicuratore.

L'Impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali: vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, esportazione definitiva del veicolo e cessata circolazione.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi in precedenza indicati.

Articolo 5 – Mantenimento della classe di merito

1. **vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato:**
 - 1.1. mediante sostituzione del contratto se è richiesto di rendere valido il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell'assicurato; la sostituzione è possibile se il nuovo veicolo è della medesima tipologia di quello venduto o consegnato in conto vendita.
 - 1.2. mediante emissione di nuovo contratto, a condizione che:
 - a fronte del veicolo venduto o in conto vendita sia consegnato l'attestato di rischio;
 - esista la documentazione a comprova della vendita/consegna in conto vendita.
 Il nuovo contratto - per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato - verrà assegnato alla classe indicata sull'attestazione (validità 5 anni) relativa al veicolo venduto/consegnato in conto vendita.
2. **Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato:**
a condizione che:
 - a fronte del veicolo non più circolante sia consegnato l'attestato di rischio;
 - esista la documentazione a comprova della cessata circolazione,
 la classe di merito indicata sull'attestazione (validità 5 anni) e relativa al veicolo non più circolante può essere mantenuta per altro e diverso veicolo di proprietà dell'assicurato.
3. **Vendita parziale del veicolo**
il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.
4. **Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo**
per queste fattispecie l'assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:
 - sostituire il contratto originario per altro veicolo di sua proprietà così come previsto nel caso di vendita o di consegna in conto vendita;
 - stipulare con l'impresa un nuovo contratto per altro veicolo con riconoscimento della classe di merito indicata sull'attestazione (validità 5 anni) relativa alla polizza del veicolo o demolito, o distrutto, o esportato definitivamente.
5. **Furto del veicolo**
alla stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione del veicolo rubato (validità 5 anni).
6. **Contratto sospeso e non riattivato**
mediante emissione di un nuovo contratto a copertura dello stesso veicolo dell'attestato, o di altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, purchè di prima immatricolazione, o acquistato usato (voltura); in questo caso è necessario:
 - consegnare l'attestato di rischio del contratto sospeso. L'attestazione vale per 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce.
 - consegnare la documentazione a comprova della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso da quello dell'attestato.
 Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione relativa al contratto sospeso e non riattivato.
7. **Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo**
mediante emissione di un nuovo contratto a copertura dello stesso veicolo dell'attestato, o di altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, purchè di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura); in questo caso è necessario:
 - consegnare l'attestato di rischio del contratto non rinnovato. L'attestazione vale per 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce;
 - consegnare la documentazione a comprova della cessata circolazione del veicolo originario, se il veicolo da assicurare è diverso dal quello dell'attestato.
 Il nuovo contratto è assegnato alla classe indicata sull'attestazione relativa al contratto non rinnovato.

Salvo i casi denominati "Contratto sospeso e non riattivato" e "Contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo", attivabili dal solo contraente/proprietario del contratto originario, il diritto al mantenimento della classe di merito, può essere esercitato anche dal coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si è avvalso di tale facoltà, purchè dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o distrutto, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante un nuovo contratto da stipulare entro gli stessi termini previsti per l'assicurato.

Se la formula tariffaria originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

In caso di sinistro

Articolo 6 - Denuncia di sinistro

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

Articolo 7 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa nè risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

"Bonus/Malus" autovetture

Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture. Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale. Ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 10	0,340
+ 9	0,360
+ 8	0,380
+ 7	0,400
+ 6	0,415
+ 5	0,435
+ 4	0,455
+ 3	0,480
+ 2	0,500
+ 1	0,525
0	0,545
1	0,565
2	0,585
3	0,610
4	0,630
5	0,685
6	0,720
7	0,755
8	0,790
9	0,825
10	0,880
11	0,965
12	1,040
13	1,150
14	1,300
15	1,450
16	1,600
17	1,800
18	2,050
19	2,300
20	2,500
21	2,700
22	2,900
23	3,200

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 4 "Attestazione dello stato del rischio"* della sezione *"Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica"*).

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n. 2.

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
+10	+10	+5	+2	1	5
+9	+10	+4	+1	2	6
+8	+9	+3	0	3	7
+7	+8	+2	1	4	8
+6	+7	0	2	5	9
+5	+6	1	3	6	10
+4	+5	2	4	7	11
+3	+4	3	5	8	12
+2	+3	4	6	9	13
+1	+2	5	7	10	14
0	+1	6	8	11	15
1	0	7	9	12	16
2	1	7	10	13	17
3	2	8	11	14	18
4	3	9	12	16	19
5	4	10	13	17	20
6	5	11	14	18	21
7	6	12	15	19	22
8	7	13	16	20	23
9	8	13	17	21	23
10	9	14	18	22	23
11	10	15	19	23	23
12	11	16	20	23	23
13	12	16	21	23	23
14	13	17	22	23	23
15	14	18	22	23	23
16	15	19	23	23	23
17	16	20	23	23	23
18	17	21	23	23	23
19	18	22	23	23	23
20	19	23	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

Tabella n. 2

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

struttura del periodo di osservazione

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
"POLIZZA PATTO PER I GIOVANI" (ED. 12/2008 MOD. 11)

La sostituzione del contratto, disciplinata dal precedente *articolo 5 "Mantenimento della classe di merito e portabilità dell'attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile automobilistica*, vale a dire per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi - cambio del proprietario - è necessario stipulare un nuovo contratto. La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

FAC SIMILE